



COMUNICATO UFFICIALE N. 191 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 166/AA e n. 167/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1088 pf 23-24 adottato nei confronti della società A.S.D. SANT'ANGELO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. SANT'ANGELO, in violazione degli artt. 26, comma 1, e 6, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori, nel numero di circa cinquanta tifosi organizzati, in data 14.04.2024, al termine della gara Borgo San Donnino – Sant'Angelo, valevole per il campionato di Serie D – girone D, nel bar adiacente al campo di gioco, denominato CLUB HOUSE, aggredito e picchiato selvaggiamente i clienti presenti al momento all'interno del locale, con pugni e con lancio di bottiglie, bicchieri in vetro, sedie e tavoli, provocando danni fisici a diverse persone fra i quali un dirigente della società Borgo San Donnino Calcio, sig. Mesoraca Vincenzo, che riportava un trauma mascellare-mandibolare con edema labbro inferiore e perdita di un incisivo arcata dentale superiore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi CREMASCOLI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANT'ANGELO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.S.D. SANT'ANGELO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1174 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano DI CRESCENZO, Carlos Fernando ROCA LEON e della società A.S.D. VJS VELLETRI, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO DI CRESCENZO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società VJS Velletri, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre militanti nei campionati Under 14 ed Under 15 della società dallo stesso rappresentata al Sig. Roca Leon Carlos Fernando, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico e nella consapevolezza che, fino all'8.2.2024, lo stesso fosse tesserato per la società NF Ardea Calcio;

CARLOS FERNANDO ROCA LEON, all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la VJS Velletri, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere svolto nella stagione sportiva 2023 - 2024 il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre militanti nei campionati Under 14 ed Under 15 della società VJS Velletri pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, ed essendo oltretutto tesserato fino all'8.2.2024 per la società NF Ardea Calcio;

A.S.D. VJS VELLETRI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Stefano Di Crescenzo e Carlos Fernando Roca Leon all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlos Fernando ROCA LEON, e dal Sig. Stefano DI CRESCENZO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VJS VELLETRI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Stefano DI CRESCENZO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Carlos Fernando ROCA LEON, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. VJS VELLETRI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina